

Settore: DG
Proponente: 31.A
Proposta: 2016/527

del 14/03/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 201

del 16/03/2016

**DIREZIONE GENERALE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 1 UNITÀ CON
PROFILO DI "FUNZIONARIO TECNICO (CAT. D).

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO TECNICO (CAT. D).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E
SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 27.04.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e i relativi allegati, tra cui il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 28.04.2015 P.G. è stato approvato il RENDICONTO DELLA GESTIONE per l'anno 2014 composto dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico e dal Conto del Patrimonio e relativi Allegati, nonché la Relazione al rendiconto, ai sensi dell'articolo 151 – 6° comma e 231 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ai sensi dell'art. 9, comma 3 del DPCM 28.12.2011;
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 18.06.2015, n. 110, è stato approvato il 1° stralcio del Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2015, nel quale sono stati fissati i requisiti di cui all'art. 169 del D.LGS. 267/00;
- che con successiva delibera di Giunta n. 2015/149 del 30.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Piano delle Performance, il Piano Esecutivo di Gestione 2015 definitivo, e i relativi allegati;
- che con Deliberazione Giunta Comunale del 18.06.2015 n. 111 è stato adottato il "*Piano Occupazionale triennale per gli anni 2015 – 2017. Piano annuale 2015*", positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 10 del 20.07.2015, successivamente aggiornato ed integrato con Deliberazione Giunta Comunale del 10.12.2015 n. 229;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 – 2018 e dei relativi allegati in cui si terrà conto dal punto di vista contabile, di tutto quanto già autorizzato nel citato Piano Occupazionale;
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016;
- che è stato differito al 30.04.2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Vista la suddetta Deliberazione Giunta Comunale del 18.06.2015 n. 111 ed in particolare quanto previsto al punto 2 "*PRINCIPALE NORMATIVA IN MATERIA DI ASSUNZIONI – VINCOLI E LIMITI – VERIFICA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELL'ENTE*" e preso atto che, come si evince dalla suddetta deliberazione:

- tutti i documenti contabili di indirizzo, programmazione e rendicontazione, dimostrano l'osservanza delle disposizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale;
- il Comune di Reggio Emilia presentava all'epoca dell'adozione del piano, tutte le condizioni previste dalla vigente normativa per poter effettuare assunzioni per l'anno 2015 e seguenti nel rispetto del regime vincolistico vigente, secondo quanto programmato ed autorizzato nel citato Piano Occupazionale triennale 2015-2017, ivi comprese le assunzioni a tempo indeterminato;

Considerato che nella suddetta deliberazione **si autorizzava tutto quanto indicato al punto 1) del dispositivo**, che di seguito si riporta in sintesi:

“

1. *di approvare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, il "Piano Occupazionale triennale per gli anni 2015 – 2016 – 2017 - Piano annuale 2015", con tutto quanto contenuto nel presente provvedimento, che viene autorizzato così come dettagliatamente indicato ai Capoversi delle premesse di seguito riportati, nei limiti e con le modalità in essi stabiliti:*

Capoversi delle premesse:

omissis...

6 - NUOVI FABBISOGNI DI PERSONALE

Punto 6.4) TEMPO DETERMINATO - CO.CO.CO. – UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE

...omissis...

6. 4. A) – AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI TEMPO DETERMINATO – CO.CO.CO.

6. 4. C) - COMANDI / INTERSCAMBI / DISTACCHI / ASSEGNAZIONI TEMPORANEE

...omissis..."

Richiamato in particolare quanto indicato al punto "6.4 – TEMPO DETERMINATO - CO.CO.CO. – UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE" e nello specifico "6.4. A) - AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI TEMPO DETERMINATO - CO.CO.CO." del capoverso 6 delle premesse della suddetta Deliberazione, come più sotto riportato:

"

6. 4) TEMPO DETERMINATO - CO.CO.CO. – UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE

Come già emerso durante il ciclo di programmazione con i Dirigenti, in particolare nell'attuale fase di Programmazione 2015-2017, nonché nei numerosi incontri inerenti il processo di riorganizzazione dell'Ente - sia in relazione alle ordinarie attività gestionali tipiche dei diversi Servizi, che agli specifici prodotti/progetti assegnati ai Dirigenti e alle diverse strutture di riferimento - **non si riscontra alcuna eccedenza funzionale di personale, in quanto tutte le risorse umane presenti in Dotazione Organica funzionalmente e correttamente assegnate alle diverse strutture, risultano pienamente impiegate**, concorrendo tutte, con una completa imputazione del 100% del loro tempo lavoro, alla realizzazione dei diversi prodotti e progetti, strategici e gestionali dell'Amministrazione ed al raggiungimento degli obiettivi indicati. Le stesse risorse umane risultano pertanto difficilmente impiegabili per ulteriori esigenze straordinarie temporanee, sostitutive o progettuali anche a finanziamento esterno che dovessero verificarsi in corso d'anno, per la soddisfazione delle quali si rende pertanto necessario, pur nell'ambito delle limitazioni previste dalla legge, ricorrere a forme di lavoro flessibile (lavoro subordinato a tempo determinato e/o contratti di collaborazione, utilizzo di personale in distacco temporaneo).

Si prende favorevolmente atto della maggior apertura - in termini di possibilità assuntive a tempo determinato nel solo limite del 100% della medesima spesa 2009 - che le nuove disposizioni legislative hanno introdotto, a decorrere dal 2014, ad opera dell'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/114 convertito in legge 114/2014, che entra in modifica dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010.

Si prende atto altresì a tal proposito, a consuntivo 2014, dell'avvenuto rispetto del contenimento della spesa a tempo determinato 2014 nel tetto dell'analoga voce di spesa 2009, come risulta dal Prospetto Allegato D) alla presente deliberazione "Spesa personale a tempo determinato anno 2009 – e a Bilancio consuntivo anno 2014", che si approva col presente provvedimento.

6. 4. A) – AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI TEMPO DETERMINATO – CO.CO.CO.

Si valuta pertanto opportuno - come già previsto anche nel precedente "Piano Occupazionale triennale 2014-2016" - sia per l'anno 2015, che per gli anni 2016 e 2017 - contemperando l'esigenza del contenimento della spesa per la tipologia di lavoro flessibile con la necessità di ricorrere in parte a forme di lavoro flessibile in relazione alla non presenza all'interno dell'Amministrazione di personale sufficiente a garantire sempre le situazioni straordinarie e temporanee - autorizzare nuove assunzioni a tempo determinato necessarie ai fini sostitutivi o per esigenze temporanee / eccezionali dei diversi servizi dell'Amministrazione, principalmente connesse ai servizi sociali, scolastico-educativi, al cittadino, **istituzionali e di "governance"**, o previste da leggi speciali (TUEL 267/2000) - nei limiti delle somme stanziare nei corrispondenti capitoli di Bilancio 2015 e seguenti in particolare per i servizi sociali e per l'Istituzione e più complessivamente, nei soli limiti di Bilancio tenuto conto anche dei risparmi generati dai dimissionari, compatibilmente con il contenimento della spesa di personale nella media del triennio 2011-2013, e con il contenimento della spesa per assunzioni a tempo determinato / lavoro flessibile nel tetto dell'analoga voce di spesa 2009 (al netto delle categorie escluse – Dirigenti, finanziamenti esterni, ecc. fino a contrarie indicazioni); ed autorizzare limitatissimi conferimenti di incarichi di co.co.co. per elevate professionalità, per esigenze progettuali e/o temporanee, non fronteggiabili con personale interno, avuto riguardo alla spesa sostenuta per tali tipologie di lavoro flessibile l'anno precedente (in particolare per l'ambito sociale, di comunicazione, di pianificazione strategica, ambientale e di mobilità, e particolarmente per quei progetti a finanziamento esterno all'Ente la cui spesa non rientra nelle limitazioni previste dalla legge).

Si ritiene opportuno richiamare, al proposito, quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato:

dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) e a-bis), D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125:

“ Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. ...omissis...

Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'art. 3, comma 61, terzo periodo della legge 24 dicembre 2003 n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo determinato”; (cfr.: in caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre Pubbliche amministrazioni, mediante accordo).

e quanto indicato in merito, dalla Circolare 5/2013 della Funzione Pubblica in particolare al capoverso 2).

Si definiscono pertanto a tal proposito, i seguenti indirizzi da utilizzare quale metodologia operativa:

- in caso di assunzioni a tempo determinato e di stipulazione di contratti a termine, occorre prioritariamente procedere ad utilizzare le graduatorie valide per assunzioni a tempo indeterminato di medesimo profilo professionale, proponendo ai candidati idonei, utilmente classificati, le assunzioni a tempo determinato di cui si ha esigenza di disporre, ferma restando, anche in caso di rifiuto, la salvaguardia della posizione da essi occupata per le eventuali assunzioni a tempo indeterminato;
- qualora l'utilizzo delle graduatorie a tempo indeterminato di profilo professionale corrispondente a quello della necessità assuntiva a termine, non si riveli strumento sufficiente a garantire di per sè l'assunzione a tempo determinato e la piena soddisfazione delle esigenze organizzative - per il verificarsi di situazioni quali: la non accettazione o la non assumibilità (per superamento del contatore individuale dei 36 mesi, o altro) di tutti i candidati idonei, utilmente classificati in tali graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato - si debba ricorrere, in subordine, all'utilizzo o all'indizione di apposite graduatorie per assunzioni a tempo determinato di pari profilo professionale;
- in subordine ancora, nel caso non si disponga di valide graduatorie proprie a tempo determinato, si può ricorrere, nello spirito di collaborazione e previa accordo con gli Enti, all'utilizzo delle graduatorie di pari profilo professionale di altre Pubbliche Amministrazioni, prima a tempo indeterminato e poi determinato, anche nelle more della definizione di nuove graduatorie proprie del Comune di Reggio Emilia.

Si ritiene che tale metodologia operativa – utilizzo prioritario delle graduatorie di concorso pubblico a tempo indeterminato ed in subordine, solo in caso di loro incapienza totale o parziale, utilizzo di apposite graduatorie di pari profilo professionale a tempo determinato – sia rispettosa della norma senza comunque pregiudicare il pieno soddisfacimento delle esigenze assuntive ed organizzative dell'Amministrazione.

Si prende atto e si confermano pertanto, tutte le varie assunzioni a tempo determinato / proroghe contrattuali, effettuate dalla Dirigente del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione” con proprie determinazioni, nel 2014 e 2015, per esigenze temporanee di carattere sostitutivo e/o eccezionali dei diversi Servizi dell'Amministrazione (Sociali, di Pianificazione Strategica, Finanziari e di Programmazione, ecc.), in quanto coerenti con i limiti di spesa e le autorizzazioni già contenute nel precedente Piano Occupazionale 2014-2016, ed ulteriormente in linea con le attuali e sopraindicate autorizzazioni / indirizzi operativi.”

Preso atto pertanto che si autorizzavano già nella deliberazione G.C. 18.06.2015 n. 111, le assunzioni a tempo determinato come più sopra indicato;

Vista e richiamata inoltre la successiva deliberazione G.C. 10.12.2015, n. 229, di “ATTUALIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE PER GLI ANNI 2015 E 2016 DEL “PIANO OCCUPAZIONALE TRIENNALE PER

GLI ANNI 2015 – 2017. PIANO ANNUALE 2015” DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. 18/06/2015 N. 111” e preso atto in particolare di quanto previsto:

al punto 1) del dispositivo che di seguito si riporta:

“ 1. di dichiarare, a valere per l'anno 2016, effettuata la ricognizione annuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16 della Legge di stabilità n. 183/2011, che il Comune di Reggio Emilia, allo stato attuale, non presenta situazioni di soprannumero in Dotazione organica, né situazioni di eccedenza alcuna di personale sia in relazione ad esigenze funzionali che finanziarie e che in corso di esercizio 2016 si provvederà a monitorare il mantenimento di tale condizione in relazione a tutti i vincoli normativi ed in caso di modificazioni significative delle proprie condizioni si provvederà a rivedere la presente dichiarazione;”

al punto 2) del dispositivo, che di seguito si riporta in sintesi:

“2. di aggiornare ed integrare per gli anni 2015 - 2016, per tutte le motivazioni esposte in premessa, il “Piano Occupazionale triennale per gli anni 2015 – 2016 – 2017 - Piano annuale 2015”, approvato con Deliberazione G.C. 18/06/2015 n. 111, con tutto quanto contenuto nel presente provvedimento, che viene autorizzato così come dettagliatamente indicato ai Capoversi delle premesse di seguito riportati, nei limiti e con le modalità in essi stabiliti, fermo restando tutto quanto già autorizzato nel sopracitato Piano Occupazionale non oggetto di aggiornamento e/o integrazione..”;

Preso atto inoltre dell'entrata in vigore, a decorrere dal 01.01.2016, della Legge di stabilità per l'anno 2016, Legge n. 208/2015 che introduce modifiche in riduzione alla % assuntiva per gli anni 2016-2017-2018 (25% della spesa dei cessati dell'anno precedente) e modifica, a decorrere dal 2016, le condizioni di concorso per gli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, eliminando il rispetto del patto di stabilità ed introducendo l'obbligo del saldo non negativo dei bilanci (pareggio di bilancio);

Preso atto altresì del contenuto della Deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Autonomie n. 27/SEZAUT/2015/QMIG, in merito alla necessità del rispetto del principio della riduzione dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, con riferimento alla media del triennio 2011-2013;

Valutato e verificato pertanto nuovamente allo stato attuale, anche alla luce delle suddette disposizioni normative e contabili in materia di possibilità e vincoli assuntivi e di contenimento e riduzione della spesa di personale attualmente vigenti, il rispetto di tutte le suddette condizioni previste per poter effettuare assunzioni:

Contenimento della spesa di personale nella media del triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 1 comma 557 quater della legge n. 296/2006 e smi, come introdotto dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 (triennio stabile e fisso, precedente l'entrata in vigore del D.L. 90/2014 – cfr. Deliberazione Corte Conti sez. Autonomie n. 25/SEZAUT/2014/QMIG); Il Comune di Reggio Emilia presenta un ampio contenimento della spesa finale di personale 2014 (e preventivo 2015) entro quella sostenuta nella media del triennio 2011-2013, come già acclarato nei precedenti documenti contabili di rendicontazione e programmazione e certificati dal Collegio dei Revisori (Media triennio 2011-2013 Euro 46.683.158,86 – Rendiconto 2014 Euro 45.986.449,86);

Riduzione dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente di cui all'art. 1 comma 557 lettera a) della legge n. 296/2006 e smi, rispetto alla medesima incidenza media del triennio 2011-2013 quale parametro temporale fisso (cfr. anche Deliberazione Corte Conti Toscana n. 532/2015/PAR espressa sulla base del combinato disposto della deliberazione Corte Conti Autonomie n. 25/2014 rispetto alla determinazione della fissità della media del triennio 2011-2013, con la deliberazione Corte Autonomie n. 27/2015 che conferma la sua precedente 25/2014 e stabilisce la cogenza della riduzione della spesa di personale sulla spesa corrente); Il Comune di Reggio Emilia presenta una incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente nella media nel triennio 2011-2013 pari al 40,21%, e sulla base del rendiconto 2014 tale incidenza è in riduzione, pari al 36,51%;

Rispetto del patto di stabilità interno sino all'anno 2015 e precedenti, ai sensi dell'art. 76 comma 4 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008, come confermato dall'art. 1 comma 707 della legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208/2015, ivi compresi gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità 2015; Il Comune di Reggio Emilia ha sempre rispettato il Patto di stabilità interno sino al 2014 come già acclarato in tutti i documenti di rendicontazione e

programmazione precedentemente approvati, ed ha già trasmesso per via informatica (Modello acquisito), entro il mese di Gennaio, il Monitoraggio del Patto di Stabilità per l'anno 2015 (II semestre), dal quale risulta la differenza positiva tra il risultato netto e l'obiettivo annuale saldo finanziario (equivalente al rispetto del Patto);

Rispetto, a decorrere dall'anno 2016, degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 1 commi da 707 a 734 e 762 della legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208/2015, mediante il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le spese finali e le entrate finali di Bilancio (pareggio di bilancio);

Effettuazione di assunzioni a tempo determinato e per lavoro flessibile nel solo limite (100%) della spesa sostenuta a tal titolo nel 2009, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 aggiornato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 e non più nel limite del 50% della spesa 2009 (cfr. deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 2/SEZAUT/2015/QMIG), dedotte le categorie escluse (e tenuto conto di quanto indicato da ultimo dalla Deliberazione n. 13/2015/SEZAUT/INPR del 31/3/2015 della Corte dei Conti Sezioni Autonomie che ha approvato le linee guida al rendiconto 2014 e dal successivo "Questionario consuntivo 2014" pervenuto agli Enti locali dalle varie sezioni locali di controllo delle Corti dei Conti, ove viene considerata quale spesa di personale a tempo determinato da quantificare ai fini dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, anche la spesa derivante dalle assunzioni dei Dirigenti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, finora escluse);

Tutti i documenti contabili di indirizzo, programmazione e rendicontazione del Comune di Reggio Emilia sinora approvati per gli anni 2015/2017 e consuntivazione 2014, dimostrano l'osservanza delle anzidette disposizioni in materia di assunzioni e di limitazione della spesa di personale attualmente vigenti;

Considerato conseguentemente, sulla base dell'attuale vigente normativa nonché dei documenti di programmazione dell'Ente, che si possa procedere, anche per l'anno 2016 ad effettuare assunzioni di personale a tempo determinato e per lavoro flessibile e/o proroghe di contratti a tempo determinato, nel solo limite della spesa sostenuta per tali finalità nel 2009;

Tutto ciò premesso;

Vista la lettera del 04.03.2016 pervenuta dalla Dirigente del Servizio "Rigenerazione e Qualità Urbana" Dr.ssa Elisa Iori, che si allega al presente provvedimento anche per la parte motivazionale dell'atto, con la quale richiede l'assunzione per tre mesi, salvo proroga, di una unità a tempo pieno con profilo di "Funzionario Tecnico" (Cat. D) per esigenze straordinarie legate anche alla sostituzione di altra collaboratrice, già dipendente a tempo indeterminato presso l'Ente, che ha accettato un incarico fiduciario ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000 presso altra Pubblica Amministrazione e che sarà, pertanto, collocata in aspettativa presso il Comune di Reggio Emilia;

Verificata l'impossibilità di far fronte a tali esigenze sostitutive con personale interno già dipendente dell'Ente di pari profilo, stante il completo utilizzo del personale già dipendente dotato di tali caratteristiche sulle ordinarie attività gestionali tipiche dei diversi Servizi, nonché sugli specifici prodotti/progetti strategici e gestionali assegnati ai Dirigenti e alle diverse strutture di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEG, come già indicato anche sul Piano Occupazionale Deliberazione G.C. 18.06.2015 n. 111 al capoverso delle premesse Punto 6.4) TEMPO DETERMINATO - CO.CO.CO. – UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE e successivamente ribadito nella Deliberazione G.C. 10.12.2015, n. 229;

Preso atto:

- che le risorse economiche necessarie all'attuazione della presente assunzione a tempo determinato, risultano presenti e correttamente stanziati nei capitoli del Bilancio pluriennale 2015-2017, annuale 2016, anche a seguito delle numerose dimissioni avvenute in corso d'anno 2015 e che avverranno nel corso del 2016;
- che la spesa necessaria per tali assunzioni risulta compatibile con i vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 (come modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo

complessivamente entro quella sostenuta nel 2009 e non più nel limite del 50% della medesima spesa 2009 (cfr. da ultimo deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 2/SEZAUT/2015/QMIG);

Visto quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato:

dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) e a-bis), D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 che recita:

“ Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.

...omissis...

Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”;

e visto anche quanto indicato dalla Circolare 5/2013 della Funzione Pubblica;

Considerato pertanto a tal proposito che, in caso di nuove assunzioni a tempo determinato e di stipulazione di contratti a termine, occorre prioritariamente procedere ad utilizzare le graduatorie valide per assunzioni a tempo indeterminato di medesimo profilo professionale, proponendo ai candidati idonei, utilmente classificati, le assunzioni a tempo determinato di cui si ha esigenza di disporre, ferma restando, anche in caso di rifiuto, la salvaguardia della posizione da essi occupata per le eventuali assunzioni a tempo indeterminato, secondo gli indirizzi e la metodologia operativa più sopra riportata ed indicata nel Piano Occupazionale;

Considerato inoltre, in relazione al dettato normativo di cui all'art. 34 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 in merito all'obbligo di verificare l'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi prima di procedere ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi – che, poiché nel caso oggetto del presente provvedimento, l'assunzione è inferiore a 12 mesi - non ricorrono gli obblighi di cui alla predetta normativa;

Visto inoltre quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dal D.Lgs. n. 81/2015 cd. “Job act” (abrogativo del Decreto Legislativo n. 368/2001, ma che conferma in via sostanziale la precedente normativa abrogata), in particolare agli artt. 19 e 21 in materia di determinazione del limite massimo di contratti stipulabili, di apposizione del termine, di proroga, nonché in merito alla successione dei contratti e durata massima triennale della tipologia contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato e considerato che è consentito prorogare il contratto a tempo determinato per un massimo di 5 volte nell'arco dei trentasei mesi;

Preso atto altresì dell'art. 23 del sopraccitato D.Lgs. n. 81/2015 relativamente al numero complessivo di contratti a tempo determinato che testualmente recita:

“ 1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:

- a) *nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;*
- b) *da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;*
- c) *per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;*
- d) *per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;*
- e) *per sostituzione di lavoratori assenti;*
- f) *con lavoratori di età superiore a 50 anni.*

..... Omissis”

Considerato:

- che, trattandosi di attività iniziata in corso d'anno, occorre computare il limite % del 20% massimo di lavoratori assunti a tempo determinato, sul numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione;
- che a tal fine, il numero dei lavoratori complessivamente assunti a tempo determinato nel 2016 dal Comune di Reggio Emilia, con contratto attivo alla data delle assunzioni oggetto del presente provvedimento, risulta nettamente inferiore al 20% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza alla data di assunzione (01.04.2016), tenuto conto anche di tutte le assunzioni a tempo determinato effettuate per esigenze sostitutive di lavoratori assenti, che risultano escluse dal computo, ai sensi del citato art. 23, comma 2, lettera e);
- che pertanto anche con la presente assunzione a tempo determinato tale limite percentuale non viene assolutamente superato;

Visto altresì, con riferimento al limite massimo dei 36 mesi di assunzione a tempo determinato di cui all'ex art. 1 del Decreto legislativo n. 368/2001, ora abrogato ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19 commi 1 e 2 del citato Decreto Legislativo n. 81/2015, il Parere UPPA n° 3/2009 nel quale si indica che “Il limite temporale dei 36 mesi si sostanzia in un contatore che faccia riferimento a rapporti di lavoro inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili, come già detto, alla medesima procedura di reclutamento”;

Visto anche il Parere UORCC.PA del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 37562 del 19.09.2012 nel quale si indica che “..il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l'Amministrazione **consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione dei contratti.**”;

Considerato:

- che il Comune di Reggio Emilia, dispone di specifica graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato, derivante dal Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti vacanti d'organico di “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” / FUNZIONARIO TECNICO – Cat. D1, approvata con D.D. P.G. n. 14678 del 13.06.2009 – utilizzata per assunzioni a tempo indeterminato fino alla 14^a posizione - la cui validità è stata prorogata fino al sino al 31.12.2016 dalla Legge n. 125 del 30.10.2013 di conversione del D.L. n. 101 del 31.08.2013;
- che nella suddetta graduatoria, utilizzata per assunzioni a tempo indeterminato sino alla 14^a posizione, sono presenti candidati idonei non ancora assunti a tempo indeterminato o determinato presso il Comune di Reggio Emilia;
- che, pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 36 del D.Lgs 165/2001, tali candidati idonei devono essere prioritariamente interpellati per proposte di assunzione anche a tempo determinato;
- che tale metodologia organizzativa – utilizzo prioritario delle graduatorie di concorso pubblico a tempo indeterminato ed in subordine, solo in caso di loro incapienza totale o parziale, utilizzo di apposite graduatorie di pari profilo professionale a tempo determinato – è rispettosa della norma

senza comunque pregiudicare il pieno soddisfacimento delle esigenze assuntive ed organizzative dell'Amministrazione;

Ritenuto pertanto legittimo ed opportuno - alla luce della richiesta più sopra manifestata dalla Dirigente del Servizio "Rigenerazione e Qualità Urbana", a garanzia del corretto e puntuale funzionamento di detto Servizio nei confronti della cittadinanza e delle molteplici attività/progetti prioritari per tale Servizio - procedere all'assunzione di n. 1 unità a tempo determinato con profilo di Funzionario Tecnico (cat D) mediante utilizzo della graduatoria derivante dal Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti vacanti d'organico di "FUNZIONARIO TECNICO" Categoria D ;

Considerato, pertanto, a tal fine:

- che si è provveduto a convocare presso il Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione, in data 10.03.2016 per la proposta di assunzione a tempo determinato, i candidati classificatisi utilmente dal 15° al 21° posto della succitata graduatoria a tempo indeterminato per la copertura di posti con profilo di "FUNZIONARIO TECNICO" Categoria D, che presentavano condizioni di assumibilità ai sensi di quanto previsto dal già citato Decreto Legislativo n. 368/2001 ora abrogato ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19, commi 1 e 2 del citato Decreto Legislativo n. 81/2015 (rispetto al complessivo contatore massimo di 36 mesi di assunzione per procedura concorsuale) dandosi atto che:
- i candidati classificatisi al 16° e 17° posto non sono stati convocati in quanto attualmente già in servizio a tempo determinato presso il Comune di Reggio Emilia a seguito di precedenti assunzioni;
- la candidata classificatasi al 18° posto non è stata convocata in quanto già in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Reggio Emilia con altro profilo professionale;
- che si è ritenuto opportuno convocare un maggior numero di candidati per avere maggiori probabilità di reperire la figura interessata alla proposta di assunzione;
- che nella convocazione veniva indicato, come abituale prassi, per tutti i candidati, che l'assenza alla convocazione equivaleva a rinuncia;

Preso atto:

- che alla data di convocazione (10.03.2016) risultavano presenti le Dr.sse Minoli Chiara (19^a classificata) e Ferrari Stella (21^a classificata) nella graduatoria del Concorso Pubblico per la copertura di n. 2 posti vacanti di Funzionario Tecnico, che hanno ascoltato la proposta assuntiva con le seguenti risultanze:
Dr.ssa MINOLI CHIARA (19^a classificata) - rinuncia alla proposta di assunzione;
Dr.ssa FERRARI STELLA (21^a classificata) – accetta la proposta di assunzione a tempo determinato presso il Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana con scadenza 30.06.2016, salvo proroga;
- che i candidati convocati e classificatisi rispettivamente al 15° posto (Treville Aldo) e 20° posto (Gozzi Stefano) non si sono presentati nel giorno ed ora indicato e pertanto, così come indicato sul telegramma di convocazione, vengono considerati rinunciatari;

Valutato inoltre - ai fini del "contatore" individuale massimo di 36 mesi di assunzione per mansione e procedura concorsuale, con riferimento alla attuale proposta assuntiva, che la candidata Dr.ssa FERRARI STELLA **NON è mai stata assunta dal Comune di Reggio Emilia** dalla graduatoria derivante dal Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti vacanti d'organico di Funzionario Tecnico – Categoria D1;

Considerato che per tutto quanto sopra esposto, si possa procedere all'assunzione in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato della sottoelencata candidata disponibile all'assunzione stessa e precisamente:

- Dr.ssa FERRARI STELLA per il periodo 01.04.2016 – 31.08.2016** a tempo pieno, salvo proroga - classificatasi al 21° posto della graduatoria derivante dal Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti vacanti d'organico di Funzionario Tecnico – Categoria D1 - approvata con Determinazione Dirigenziale P.G. n. 14678 del 13.03.2009;

VISTI inoltre:

- il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 183 comma 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- l'art. 56, 1° comma (Dirigenti) e 57 (Responsabilità dei Dirigenti) dello Statuto Comunale;
- l'art. 14 – Sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente C.C.N.L.;

Visto l'incarico attribuito dal Sindaco Luca Vecchi in data 23.05.2015, P.G. n. 21357 alla Dr.ssa Giubbani Battistina, della direzione del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" dal 01.06.2015 e fino alla scadenza del contratto a tempo determinato (leggasi 31.12.2019);

DETERMINA

1. di assumere in servizio, ai sensi del vigente C.C.N.L. dei lavoratori degli EE.LL., per tutte le motivazioni di cui in premessa, fatta salva l'acquisizione di idonea documentazione, previa sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e previo positivo superamento del periodo di prova, **con profilo di Funzionario Tecnico, Cat. D, a tempo pieno, la Dott.ssa FERRARI STELLA** nata a Guastalla – RE il 15.08.1980 - C.F. FRRSLL80M55E253R, classificatasi al 21° posto della graduatoria derivante dal Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti vacanti d'organico di Funzionario Tecnico – Categoria D1 - approvata con Determinazione Dirigenziale P.G. n. 14678 del 13.03.2009 - **per il periodo 01.04.2016 – 30.06.2016** a tempo pieno, salvo proroga, con assegnazione al Servizio "Rigenerazione e Qualità Urbana" ;
2. di dare atto che la sopracitata Dott.ssa Ferrari Stella presenta tutte le condizioni di assumibilità a tempo determinato, previste dai Decreti Legislativi n. 165/2001 e 81/2015 e s.m.i., e presenta inoltre, sulla base della proprie autodichiarazione, i requisiti previsti per l'accesso al Pubblico Impiego con riferimento allo specifico profilo e alla categoria di appartenenza;
3. di attribuire alla stessa il trattamento economico mensile lordo proprio del personale inquadrato alla Cat. D;
4. di imputare la complessiva spesa di € 7.563,68 al capitolo che nel PEG 2016 sarà iscritto in sede corrispondente al cap. 24800 "Personale Servizio Pianificazione e Qualità Urbana" del Bilancio per l'esercizio 2015 – Centro di Costo 0194 - e precisamente:

art. 1 € 5.673,49 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102
 codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
 codice funzionale missione / programma: 08.01
 codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
 codice COFOG: 06.2.1
 codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
 codice SIOPE: 1104

art. 2 € 1.607,68 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104
 codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
 codice funzionale missione / programma: 08.01
 codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
 codice COFOG: 06.2.1
 codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
 codice SIOPE: 1111

art. 2 € 282,51 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104
 codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
 codice funzionale missione / programma: 08.01
 codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
 codice COFOG: 06.2.1

codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1113

5. di richiedere l'assunzione della suddetta spesa, pur nelle more di approvazione del Bilancio per l'esercizio 2016, al fine di garantire la continuità gestionale e l'operatività del servizio proponente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
6. di dare atto che tale spesa troverà integrale copertura negli allegati al Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2016 anche a seguito delle numerose dimissioni avvenute in corso d'anno 2015 e che avverranno nel corso del 2016;
7. di dare atto altresì che tale assunzione è pienamente compatibile con quanto disposto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, e s.m.i. (relativamente alla spesa del tempo determinato), poiché la disposizione di cui all'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014, modificativa del citato art. 9 comma 28, ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, quale il Comune di Reggio Emilia, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009;
8. di dare altresì atto che con la presente assunzione a tempo determinato non si eccede il limite complessivo di unità assunte a tempo determinato dal Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 81/2015 per l'anno 2016 (20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione), operate le esclusioni previste dal comma 2, lett. e) del citato articolo 23;
9. di prendere atto inoltre, che il presente provvedimento risulta attualmente conforme a quanto previsto dall'art. 1 comma 557, bis, ter e quater della Legge 296/2006 e s.m.i. (come modificato da ultimo dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014) in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale - rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 (triennio precedente l'entrata in vigore del D.L. 90/2014).

Si attesa che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del più volte citato T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, si trasmette il presente provvedimento alla Ragioneria Comunale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Battistina Giubbani)